



AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI
SETTORE AMBIENTE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA

**CUSTODIA, MANTENIMENTO E
CURA DEI CANI RANDAGI
PROVENIENTI DAL CANILE
SANITARIO INTERCOMUNALE E
RINVENUTI SUL TERRITORIO
COMUNALE
BIENNIO 2026/2027**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Dicembre 2025

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO 1

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO E QUINTO D'OBBLIGO

ART. 4 – LIMITI PARTICOLARI DELL'APPALTO

CAPO 2

DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

ART. 6 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

ART. 7 – FVOE E STIPULA DEL CONTRATTO

ART. 8 – SUBAPPALTO

ART. 9 – RISOLUZIONE CONTRATTO

ART. 10 – DISDETTA E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL CONTRATTO

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 12 – VICENDE SOGGETTIVE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

ART. 13 – FALLIMENTO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

ART. 14 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

CAPO 3

DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 15 – TERMINI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

CAPO 4

CAUZIONI, GARANZIE ED OBBLIGHI

ART. 16 – GARANZIA PROVVISORIA

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

ART. 18 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

ART. 19 – POLIZZE ASSICURATIVE

ART. 20 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 22 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 23 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

ART. 24 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

ART. 25 – PIANI PER LA SICUREZZA

ART. 26 – ASSOLVIMENTO COMPITI RELATIVI ALLA SICUREZZA

CAPO 6

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE FINALI

ART. 27 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

ART. 28 – FORO COMPETENTE

ART. 29 – CLAUSOLA FINALE

CAPO 7

COORDINAMENTO DEL SERVIZIO, DIREZIONE TECNICA E MANODOPERA

ART. 30 – RECAPITI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

ART. 31 – PERSONALE

ART. 32 – SCIOPERI

ART. 33 – CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

CAPO 8

TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 34 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 35 – INDEROGABILITÁ NEI TERMINI DI ESECUZIONE

CAPO 9

VIGILANZA, CONTROLLO ED APPLICAZIONE PENALI

ART. 36 – VIGILANZA E CONTROLLO

ART. 37 – PENALITÁ

TITOLO II - DISPOSIZIONI TECNICHE

CAPO 10

PRESTAZIONI ED ATTIVITÁ

ART. 38 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI

ART. 39 – PRESA IN CARICO DEI CANI

ART. 40 – SENSIBILIZZAZIONE ALL'ADOZIONE DEI CANI RANDAGI

ART. 41 – ATTIVITÁ DI VOLONTARIATO

ART. 42 – CONTROLLI

ART. 43 – REQUISITI MINIMI

ART. 44 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 45 – SERVIZI VETERINARI

TITOLO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO 1

NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il contratto di cui al presente capitolato ha per oggetto il servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani randagi non di proprietà privata, provenienti dal canile sanitario intercomunale di via Resega, rinvenuti sul territorio del Comune di Borgomanero e di quelli già eventualmente presenti nell'attuale canile rifugio affidatario del servizio.

Il numero di cani potrà variare in più o in meno, a seconda del numero di catture effettuate dal gestore del canile sanitario e di adozioni, senza che l'affidatario del servizio possa sollevare obiezioni.

Il servizio sopra descritto, presso la struttura nella disponibilità del soggetto aggiudicatario, comprende anche, come meglio specificato all'art. 38:

- a) le cure sanitarie e di benessere prestate ai medesimi, svolti ai sensi della Legge 281/91. A tal fine, la struttura nella disponibilità del soggetto aggiudicatario dovrà essere conforme alle norme igienico-sanitarie nazionali e della regione in cui la struttura ha sede;
- b) l'acquisto di farmaci e interventi sanitari che il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare ai cani randagi tenuti in custodia.

Sono da ritenersi incluse le spese di smaltimento delle spoglie animali di eventuali cani deceduti nella struttura durante il soggiorno.

ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata del presente appalto è di due anni (24 mesi) naturali e consecutivi decorrenti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, salvo recesso anticipato delle parti.

È esclusa qualsiasi rinnovazione tacita del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare l'avvio del servizio nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 36/2023.

L'Impresa appaltatrice si obbliga a garantire la continuità ed il regolare svolgimento del servizio anche in caso di ferie, malattie, infortuni ecc.

L'Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei servizi.

L'avvenuta ultimazione dell'appalto sarà constatata in contraddittorio e sarà formalizzata con apposito certificato di verifica di conformità emesso dal Direttore per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023.

Qualora all'ordine di avvio del servizio non segua la stipulazione del contratto per fatto dell'Amministrazione Comunale, all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per le prestazioni espletate su ordine del responsabile dell'esecuzione.

Si procederà alla redazione del Verbale di avvio di esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, valgono le norme del D.lgs. 36/2023.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO E QUINTO D'OBBLIGO

Il valore annuo dell'appalto è stabilito a misura in base ai cani ospitati presso la struttura sino alla concorrenza di € 10.115,74 (€ 5.057,87/anno) oltre ad € 540,00 (€ 270,00/anno) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, per un totale di € 10.655,74 oltre

IVA di € 2.344,26 per complessive € 13.000,00 iva inclusa per il periodo di 24 mesi.

L'importo mensile è determinato dal numero di cani presenti in canile moltiplicato per l'importo giornaliero offerto corrispondente al periodo di permanenza.

L'importo giornaliero posto a base d'asta è così determinato:

€. 3,50/ giorno per i primi 60 giorni

€. 3,00/ giorno dal 61° giorno in poi

Con riferimento e ad integrazione di quanto stabilito nella seguente parte tecnica, i suddetti costi a base di gara devono intendersi omnicomprensivi di tutti i costi inerenti il servizio oggetto dell'appalto.

Resta inteso che sarà liquidato l'importo relativo ai cani effettivamente presenti nella struttura per il tempo di permanenza e che nulla sarà dovuto nel caso in cui nessun cane sarà ricoverato.

L'importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall'espletamento della gara che tiene luogo di contratto e sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per il servizio sommato agli eventuali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base d'appalto, relativo ai costi della manodopera oggetto dell'appalto stesso, è determinato secondo i costi del lavoro espressi nel Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori UNEBA previsti per i dipendenti di associazioni ed iniziative organizzate, operanti nel campo assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre istituzioni di assistenza e beneficenza.

Detti prezzi si intendono comprensivi di tutti gli oneri e le spese che derivano all'Appaltatore dall'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e comprendono altresì le normali aliquote per spese generali ed utili d'Impresa.

L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara d'appalto, si impegna a riconoscere di avere preso conoscenza del presente Capitolato Speciale d'appalto, nonché di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno influito nella determinazione dei singoli prezzi unitari, prezzi che l'Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativi, di sua convenienza e tali da consentire l'offerta che propone partecipando alla gara d'appalto.

Con tali prezzi, al netto del ribasso di gara, si intendono compensati i servizi ultimati completamente a regola d'arte, compresi tutti gli oneri facenti capo all'Appaltatore, anche se non esplicitamente detti o richiamati nel presente capitolo.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad attenersi scrupolosamente, nella conduzione delle prestazioni lavorative, alle indicazioni della Direzione dell'esecuzione.

Nel caso in cui si renda necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.lgs. 36/2023 e s. m. i.

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente comma, rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà della Stazione Appaltante, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Impresa.

Oltre tale limite il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 4 – LIMITI PARTICOLARI DELL’APPALTO

1. La stazione appaltante si riserva, comunque, il diritto insindacabile di affidare ad altro appaltatore il servizio oggetto del presente appalto per gravi inadempienze.
2. Tra le motivazioni, indicative ma non esaustive, poste a causa della scelta di affidare ad altro appaltatore il servizio di cui al presente appalto si elencano:
 - sia in atto una formale contestazione da parte della stazione appaltante nei riguardi del soggetto aggiudicatario per gravi irregolarità o frodi, negligenze come previsto dal presente capitolato d’appalto, anche per colpa di personale per lui operante;
 - il soggetto aggiudicatario abbia dimostrato in occasioni precedenti di non avere sufficiente capacità tecnica, organizzativa o economica e disponibilità di personale e mezzi per eseguire il servizio;
 - il soggetto aggiudicatario non sia in grado di eseguire il servizio nei tempi e modi richiesti;
 - si manifestino altre gravi e motivate situazioni che rendano necessario l'affidamento del servizio ad altro appaltatore, nella tutela della stazione appaltante stessa.

CAPO 2 **DISCIPLINA CONTRATTUALE**

ART. 5 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto stipulato tra le parti, ancorché non materialmente allegati:

- a) il presente capitolato speciale d’appalto.

ART. 6 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico del soggetto aggiudicatario, senza diritto di rivalsa:

- a. le spese contrattuali;
- b. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, nonché le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sul servizio oggetto dell’appalto.

Il presente contratto è soggetto all’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) la quale è regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono IVA esclusa.

ART. 7 – FASCICOLO VIRTUALE OPERATORE ECONOMICO (FVOE) E STIPULA DEL CONTRATTO

7.1 FVOE – *Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico*

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE.

Per ogni ulteriore informazione: <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al

fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddirittorio con l'operatore economico. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di ordine generale e speciale, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. La Stazione Appaltante richiederà all'operatore economico l'autorizzazione ad accedere al FVOE. L'aggiudicazione della procedura è sottesa all'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 94 del Codice.

7.2 Stipula del contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto viene stipulato sotto forma di scambio di lettere commerciali, così come previsto dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o opere.

Ricade esclusivamente sull'Appaltatore l'osservanza scrupolosa di Leggi e Regolamenti emanati, anche successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, previdenza sociale, antimafia, ecc. e comunque aventi rapporto con i servizi oggetto di appalto.

In particolare l'Appaltatore dovrà dichiarare l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e protezione della salute dei lavoratori.

L'Appaltatore sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'ufficio Comunale designato al controllo dei servizi; il Direttore per l'Esecuzione del contratto potrà inoltre ordinare all'Appaltatore la sospensione o posticipazione dei servizi in caso di necessità per alcune aree della città di cui al punto 1 del presente Capitolato.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente tutte le clausole previste nel presente Capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato dovrà essere eseguita tenendo conto delle finalità perseguitate con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all'aggiudicatario.

Laddove previsto, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato. Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta da bollo. Il valore dell'imposta di bollo è determinato dalla tabella A dell'allegato I.4 del codice, di seguito riportata.

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
< 40.000	esente
≥ 40.000 < 150.000	40
≥ 150.000 < 1.000.000	120

$\geq 1.000.000 < 5.000.000$	250
$\geq 5.000.000 < 25.000.000$	500
$\geq 25.000.000$	1000

ART. 8 – SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullità il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico cause di esclusione di cui al D.lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 36/2023.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di questi ultimi.

Il contratto di subappalto, corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

L'affidatario che si avvale del subappalto allega copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione è effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi degli art. 18, c. 1, lettera u), 20, c. 3 e art. 26, c. 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, c. 1, della L. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato nel servizio un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore

di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

La stazione appaltante indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai servizi affidati in subappalto, il direttore dell'esecuzione del servizio svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si richiama l'art.122 del D.lgs. 36/2023.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più

misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.
7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.
8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

In ogni caso il presente appalto potrà in ogni momento essere revocato per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, ed in tal caso il Comune corrisponderà un equo indennizzo da determinarsi tra le parti o, in caso di disaccordo, in via giudiziale.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata dal Responsabile del procedimento mediante apposito provvedimento amministrativo.

Eventuali danni o spese derivanti alla Stazione Appaltante per causa dell'Appaltatore sono a carico di quest'ultimo. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà valersi con uso gratuito di tutto il materiale di pertinenza dell'Appaltatore per la continuazione provvisoria del servizio. In tal caso la Stazione Appaltante, qualora il materiale sia in buone condizioni d'uso, ha facoltà di avvalersi del diritto di acquistarlo dall'Appaltatore; in tal caso il prezzo

sarà fissato di comune accordo tra le parti, oppure demandato ad un collegio di esperti. In difetto il terzo perito sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Novara.

L'Amministrazione non è obbligata ad assumere il personale già alle dipendenze dell'Appaltatore.

La cauzione prestata dall'Appaltatore dichiarato decaduto verrà incamerata dalla Stazione Appaltante.

ART. 10 – DISDETTA E DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEL CONTRATTO

Qualora l'affidatario del servizio intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso senza giustificato motivo o giusta causa, la stazione appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'affidatario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

La decadenza del contratto verrà dichiarata dal dirigente dell'Area Tecnica mediante apposito provvedimento amministrativo. Eventuali danni o spese derivanti alla stazione appaltante per colpa della ditta sono a carico di quest'ultima.

La stazione appaltante non è tenuta o obbligata ad assumere il personale già alle dipendenze dell'affidatario. La cauzione prestata dall'affidatario dichiarata decaduta verrà incamerata dalla stazione appaltante.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si richiama l'art.122 del D.lgs. 36/2023.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:
 - c) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - d) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.
7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.
8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

In ogni caso il presente appalto potrà in ogni momento essere revocato per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, ed in tal caso il Comune corrisponderà un equo indennizzo da determinarsi tra le parti o, in caso di disaccordo, in via giudiziale.

La risoluzione del contratto verrà dichiarata dal Responsabile del procedimento mediante apposito provvedimento amministrativo.

Eventuali danni o spese derivanti alla Stazione Appaltante per causa dell'Appaltatore sono a carico di quest'ultimo. Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà valersi con uso gratuito di tutto il materiale di pertinenza dell'Appaltatore per la continuazione provvisoria del servizio. In tal caso la Stazione Appaltante, qualora il materiale sia in buone condizioni d'uso, ha facoltà di avvalersi del diritto di acquistarlo dall'Appaltatore; in tal caso il prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti, oppure demandato ad un collegio di esperti. In difetto il terzo perito sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Novara.

L'Amministrazione non è obbligata ad assumere il personale già alle dipendenze dell'Appaltatore.

La cauzione prestata dall'Appaltatore dichiarato decaduto verrà incamerata dalla Stazione Appaltante.

ART. 12 – VICENDE SOGGETTIVE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 del Codice, è fatto divieto al soggetto aggiudicatario di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Autorità.

È fatto, altresì, divieto al soggetto aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Autorità al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 13 – FALLIMENTO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente contratto di appalto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Autorità proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 124 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 14 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della denominazione e/o della ragione sociale del soggetto aggiudicatario devono essere prontamente comunicate alla Stazione Appaltante, corredate da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata apportata, in particolare dall'atto notarile deve risultare che il soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente, in

mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante continua a riconoscere il soggetto aggiudicatario, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

CAPO 3 ***DISCIPLINA ECONOMICA***

ART. 15 – TERMINI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo dell'appalto deve intendersi a misura.

Il pagamento del corrispettivo di appalto sarà liquidato su presentazione di regolari fatture le quali saranno emesse a scadenza **trimestrale posticipata**, trasmesse esclusivamente in formato elettronico come da disposizioni normative previste dal Decreto Ministero Finanze 03/04/2013, n. 55 e s. m. ed i. e pertanto, con decorrenza 31 marzo 2015 e corrisposte entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento previo controllo della regolarità contributiva, ai sensi del Decreto del Lavoro e Previdenza Sociale del 24/10/2007 e successiva Circ. Ministeriale 05/02/2008, n. 5.

Inoltre, il pagamento del corrispettivo di appalto è subordinato all'accertamento e all'attestazione del Responsabile del Servizio competente che le prestazioni sono state svolte con regolarità e perfetta esecuzione.

Il ritardato pagamento per causa dell'appaltatore (ritardata fatturazione o mancata regolarità del DURC) escluderà automaticamente qualunque pretesa di pagamento di interessi da parte dell'appaltatore.

Ogni fattura **trimestrale** dovrà essere così formulata:

1. n. __ cani presenti x € __/giorno (primi 60 giorni) = __€ __
2. n. __ cani presenti x € __/giorno (dal 61° giorno) = __€ __
3. oneri per la sicurezza: € __, __

Le clausole di revisione prezzi non devono apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

CAPO 4 ***CAUZIONI, GARANZIE ED OBBLIGHI***

ART. 16 – GARANZIA PROVVISORIA

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento (1%) dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.

ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA

In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento (5%) dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 (modifiche all'art. 53 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36) "La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e verificabile telematicamente presso l'emittente.

La garanzia definitiva resterà depositata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia definitiva.

ART. 18 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 31/03/2023 n. 36, alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2.

ART. 19 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla Ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolo o per qualsiasi altra causa.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso competerà l'onere del ripristino o risarcimento dei danni.

L'Appaltatore assumerà la responsabilità dei danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione del Servizio.

L'appaltatore sarà pertanto obbligato a produrre, almeno 10 giorni prima della consegna del Servizio, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorrerà dalla data di consegna e cesserà alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. Le stesse polizze dovranno inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e saranno efficaci, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati dovrà coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA, e comunque non inferiore ad € 500.000,00, e dovrà:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nelle aree oggetto del servizio, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Appaltatore, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regola dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dovrà essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 e deve:

- a. prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b. prevedere la copertura dei danni biologici;
- c. prevedere specificatamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione del contratto, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, dovranno coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 95 del Regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 20 – RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che dovessero derivare alle persone, animali e/o cose durante l'esecuzione del servizio.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti il soggetto aggiudicatario dovrà sollevare comunque la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a fornire, per tutta la durata dell'appalto, le maestranze necessarie per l'esecuzione del servizio di che trattasi. Dovrà altresì garantire l'assistenza continua da parte di un responsabile, dotato della necessaria competenza tecnica. Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione del servizio dovranno essere tecnicamente adeguate al servizio da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica, così come specificato nei seguenti articoli.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutto quanto occorrente per garantire la più completa sicurezza dei luoghi durante l'esecuzione del servizio per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

Il soggetto aggiudicatario rimane in ogni caso il solo responsabile dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo al suo comportamento.

Tutti le attrezzature utilizzate dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s. m. ed i., di conseguenza è obbligato:

- a) ad utilizzare uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salvo la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010;
- d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- e) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera d), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente;
- f) a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alle disposizioni in esame.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9.bis, della Legge 136/2010.

Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante.

ART. 22 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

A titolo di piena e incondizionata accettazione, il presente atto, a pena della improcedibilità dell'affidamento dell'appalto, deve essere firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria ed allegato al contratto.

CAPITOLO 5 **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

ART. 23 – SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Gli operatori dovranno necessariamente avere in dotazione tutte le attrezzature antinfortunistiche necessarie per il servizio richiesto.

L'affidatario del servizio dovrà utilizzare macchine e attrezzature, necessarie per lo svolgimento delle attività, che siano conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l'esclusiva responsabilità dell'affidatario del servizio. A riguardo l'affidatario del servizio conferma di avere piena conoscenza di tutte le norme contenute nel D.Lgs 81/2008 e s. m. ed i., nonché dei rischi specifici del proprio lavoro.

Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell'accaduto sarà interamente ed esclusivamente a carico dell'affidatario del servizio.

ART. 24 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

I singoli interventi devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato per il servizio in appalto fornito all'affidatario dalla stazione appaltante.

L'affidatario del servizio:

- è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione dei luoghi di intervento;
- predisponde, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;
- non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. La presenza di particolari esigenze di carattere igienico-sanitarie derivanti dall'attività specifica della stazione appaltante, può comportare speciali procedure e precauzioni vigenti sia continuativamente che transitoriamente cui l'affidatario deve inderogabilmente attenersi e disporre affinché siano rispettate da chiunque abbia accesso al cantiere, senza per questo poter richiedere alcun compenso aggiuntivo. Tali necessità possono anche imporre particolari accorgimenti per l'esecuzione del servizio e particolari sequenze di realizzazione dello stesso;
- ha facoltà di chiedere prescrizioni scritte riguardo le procedure. Nel casi in cui le prescrizioni richieste non venissero applicate, la stazione appaltante considererà il mancato rispetto di tali norme grave negligenza, contravvenzione ai patti e grave irregolarità nell'esecuzione degli interventi.

ART. 25 – PIANI PER LA SICUREZZA

I contenuti del D.lgs. 81/2008 e s. m. ed i. sono integralmente recepiti nel presente capitolato d'appalto.

Gli oneri relativi alla sicurezza riguardano le fasi esecutive individuate dall'analisi dei rischi come significative per situazioni di particolare pericolo o le operazioni di diversa tipologia esecutiva, da realizzarsi in modo complementare, che precludono attività di sorveglianza o che, per i dispositivi e per gli accorgimenti occorrenti di sicurezza, rallentano l'andamento dell'esecuzione dei singoli interventi.

L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione del servizio, deve consegnare alla Stazione Appaltante il POS (Piano Operativo Sicurezza) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei

lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano Sostitutivo di Sicurezza. I contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza sono quelli previsti dal sopracitato D.L.gs 81/08 e s. m. ed i.

Il Piano Operativo di Sicurezza fa parte integrante del contratto di appalto, per cui gravi o ripetute violazioni dello stesso da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il Piano è messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo.

L'affidatario ha l'obbligo di osservare e fare osservare al proprio personale gli obblighi in materia di sicurezza, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Tutti gli eventuali oneri aggiuntivi rispetto all'importo contrattuale, pertinenti alla sicurezza fisica dei lavoratori nel cantiere, sono a carico dell'appaltatore.

Si precisa che, qualora vi sia un subappalto rientrando nei disposti del D.L.gs 81/08 e s. m. ed i. per cui viene richiesto il Piano di Sicurezza, il subappaltatore potrà iniziare i lavori solo dopo la redazione del Piano di Sicurezza e dopo l'approvazione dei POS da parte dell'Amministrazione.

ART. 26 – ASSOLVIMENTO COMPITI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inherente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1^, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81;
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo.

Richiami all'Allegato XVII, punto 1:

- ALL. XVII, punto 3

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inherente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inherenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo;
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei

lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto.

CAPO 6 ***DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE FINALI***

ART. 27 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

Il soggetto aggiudicatario è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Rimane a carico del soggetto aggiudicatario e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 09/04/2008 n. 81 - "Testo Unico in materia di Sicurezza" - e s.m.i., ivi compreso il controllo sulla osservanza da parte dei mezzi di protezione messi a loro disposizione.

A tal fine il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Il soggetto aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

È obbligatorio comunicare il nominativo del medico veterinario competente.

ART. 28 – FORO COMPETENTE

Per ogni altra controversia che insorga la competenza giudiziaria sarà riservata in ogni caso al foro di Novara, fatta eccezione per le controversie minori di cui all'art. 12 del presente capitolato.

ART. 29 – CLAUSOLA FINALE

Il presente capitolato d'appalto, unitamente alla lettera d'invito, al contratto sottoscritto a cura dell'Area Tecnica e perfezionato sulla piattaforma MePA ed alla determina di aggiudicazione, costituisce integrale manifestazione di volontà negoziale delle parti. La stipula del contratto per il servizio di cui al presente appalto si intende effettuata, per mezzo di sottoscrizione dei documenti sopra riportati, a seguito della lettera di comunicazione di affidamento inviata dalla stazione appaltante all'affidatario del servizio.

L'Affidatario ha preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, e dichiara quindi di approvarle singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, conviene che qualunque modifica del presente capitolato non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Con il presente capitolato si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti, in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e, pertanto, sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti.

CAPO 7 ***COORDINAMENTO DEL SERVIZIO, DIREZIONE TECNICA E MANODOPERA***

ART. 30 – RECAPITI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario deve eleggere domicilio presso la propria sede; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ogni variazione del domicilio, delle persone o dei sotto citati recapiti, deve essere comunicata - entro 3 (tre) giorni dal suo avvenimento - alla Stazione appaltante.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire alla Stazione Appaltante la presenza dei seguenti recapiti per l'intera durata del contratto:

- a) *telefono cellulare*: dovrà garantire la propria reperibilità giornaliera;
- b) *telefono fisso* presso l'ufficio operativo: dovrà essere garantita la ricezione di chiamate presso la postazione telefonica fissa tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00;
- c) *fax*: dovrà essere garantita la ricezione di fax 24 ore su 24. La ricezione dovrà essere verificata costantemente nell'arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì in particolare nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 17:00;
- d) *posta elettronica*: la casella di posta elettronica dovrà essere verificata costantemente nell'arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì in orario lavorativo d'ufficio
- e) PEC: posta elettronica certificata ove ricevere comunicazioni ufficiali inerenti l'appalto.

ART. 31 – PERSONALE

1. Ogni incombenza riguardante il servizio in oggetto verrà svolta dal personale dipendente del soggetto aggiudicatario, il quale rimarrà alle esclusive dipendenze del soggetto aggiudicatario e non dovrà avere rapporti di alcun genere con la Stazione Appaltante.
2. Il soggetto aggiudicatario dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni rivendicazione dei lavoratori in ordine al servizio in oggetto, restando la stessa estranea al rapporto di lavoro intercorrente fra lo stesso appaltatore e i suoi dipendenti. Non potranno essere posti a carico della Stazione Appaltante, né formare oggetto di rivendicazione, eventuali adeguamenti e/o aumenti contrattuali che nel frattempo dovessero realizzarsi nell'ambito del rapporto di lavoro tra il soggetto aggiudicatario ed i propri dipendenti.
3. L'impiego di personale idoneo per numero, qualifica e capacità di servizio dovrà essere funzionale ai servizi oggetto del presente appalto, a seconda delle necessità e degli eventuali turni di servizio, affinché lo stesso risulti svolto in maniera efficiente e razionale.
4. È fatto assoluto divieto assumere personale dipendente che abbia riportato condanne e/o patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisioni di animali.
5. Il soggetto aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Committente sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare alla Stazione Appaltante e/o a terzi.
6. Tutto il personale impiegato nelle operazioni di cura dei cani deve essere adeguatamente formato e continuamente aggiornato in relazione alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente in cui è tenuto ad operare. Ogni operatore, pertanto, deve dimostrare di essere a conoscenza dei criteri di comportamento da tenere con gli animali nonché delle corrette procedure di intervento in tutte le operazioni che gli competono.
7. Il soggetto aggiudicatario dovrà rispondere per i suoi dipendenti che non osservassero modi seri o cortesi o assumessero un comportamento irrISPETTOSO od usassero un linguaggio riprovevole con gli utenti nei giorni ed orari di visita al canile.

8. La Stazione Appaltante potrà inoltre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione, richiedere alla ditta **il Certificato del Casellario Giudiziale** dei dipendenti incaricati del servizio.
9. In caso di violazione di tali obblighi, previa comunicazione al soggetto aggiudicatario delle inadempienze denunciate all'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di operare una ritenuta a garanzia che sarà rimborsata solo quando l'Ispettorato citato avrà dichiarato che l'impresa sia stata posta in regola.
10. Sarà obbligo del soggetto aggiudicatario adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operatori. Resta inteso che egli assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, sollevando la Stazione Appaltante.
11. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni sia direttamente che a mezzo degli ispettori del lavoro o degli uffici provinciali del lavoro, per assicurarsi che da parte del soggetto aggiudicatario siano osservate le prescrizioni sopraindicate.

I suddetti obblighi nonché le disposizioni di cui al successivo art. 36 vincolano il soggetto aggiudicatario indipendentemente dalla natura artigiana o industriale, dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa, anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.

ART. 32 – SCIOPERI

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà darne avviso con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni.

Qualora la comunicazione fosse fatta pervenire oltre il suddetto termine saranno applicate le penalità di cui al successivo rubricato “Penali”.

ART. 33 – CONTRATTI COLLETTIVI

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, in particolare:

- a) si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge ed eventuali accordi integrativi di categoria della Provincia di Novara, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione o rinnovo.
- b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica al soggetto aggiudicatario l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al soggetto aggiudicatario delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati

integralmente adempiuti.

CAPO 8 ***TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO***

ART. 34 – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire gli interventi attenendosi alle disposizioni previste nel presente capitolo speciale d'appalto.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, l'affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro a loro riferito e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche se lo stesso non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla natura industriale o artigiana della struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'affidatario del servizio è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Rimane a carico dell'affidatario, e di sua esclusiva spettanza, l'attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 - "Testo Unico in materia di Sicurezza" - e ss. mm. ed ii., ivi compreso il controllo sulla osservanza da parte dei mezzi di protezione messi a loro disposizione. A tal fine l'affidatario dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, il piano operativo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui all'art. 33 del presente capitolo d'appalto.

L'affidatario del servizio sarà altresì:

- tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni in materia che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolo d'appalto.

ART. 35 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio del servizio, della sua mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

1. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Divisione Tecnica o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
2. l'esecuzione di accertamenti integrativi che il soggetto aggiudicatario ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione del servizio di che trattasi;
3. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico del soggetto aggiudicatario comunque previsti dal presente capitolo o dal contratto;
4. le eventuali controversie tra il soggetto aggiudicatario ed i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
5. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il soggetto aggiudicatario ed il proprio personale dipendente.

CAPO 9 ***VIGILANZA, CONTROLLO ED APPLICAZIONE PENALI***

ART. 36 – VIGILANZA E CONTROLLO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea od opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del soggetto aggiudicatario degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto.

Il servizio sarà comunque esercitato sotto il controllo diretto della divisione tecnica la quale potrà, in proprio o a mezzo di altro personale, disporre sopralluoghi, ispezioni, verifiche, accertamenti, ecc. (anche a campione) delle attrezzature e di quanto altro fa parte dell’organizzazione del servizio, al fine di accertare l’osservanza di quanto previsto dal presente capitolato. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a fornire al funzionario responsabile tutta la collaborazione e tutti i chiarimenti necessari, oltre la relativa eventuale documentazione.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazioni di un dovere del soggetto aggiudicatario per l’efficiente gestione del servizio e/o di ogni e qualsiasi altro dovere derivante allo stesso dal presente capitolato, nonché violazione di norme di legge o regolamenti che possano condurre a disservizi, la divisione tecnica contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a 3 (tre) giorni per eventuali giustificazioni.

Se il soggetto aggiudicatario non provvede a giustificarsi ovvero se le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Dirigente responsabile applicherà le penalità di cui al successivo articolo.

Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non ottemperi a riguardo, la Stazione Appaltante potrà provvedere a farli eseguire ad altro soggetto, addebitando al soggetto aggiudicatario oneri ed eventuali maggiori spese, con diritto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento di eventuali danni.

ART. 37 – PENALITÀ

In caso di inadempienze ritenute anche lievi ed in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente atto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare penali, così come previsto dall’art. 126 comma 1 del D.lgs. 36/2023, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5% e l’1,5% dell’ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare il 10% di detto ammontare netto contrattuale.

L’applicazione della sanzione pecuniaria dovrà essere preceduta dalla formalità della contestazione degli addebiti da parte del dirigente dell’Area Tecnica, Servizio Ambiente, attraverso comunicazione all’affidatario del servizio inoltrata a mezzo PEC.

In caso di applicazione della predetta penale, l’importo relativo sarà detratto dall’importo delle fatture immediatamente successive alla rilevazione dell’inadempienza e/o mediante corrispondente incameramento sulla cauzione definitiva.

In caso di grave inadempimento, la stazione appaltante, in alternativa al diritto di risolvere il contratto, si riserva la facoltà di applicare una sanzione pari al doppio dei valori sopra fissati, seguendo la stessa procedura di contestazione dell’addebito.

La stazione appaltante si riserva altresì di far eseguire da altra ditta il servizio nel caso in cui lo stesso non venga eseguito dall’affidatario ovvero sia da essa trascurato, ponendo le relative spese interamente a carico dell’affidatario del servizio.

TITOLO II **DISPOSIZIONI TECNICHE**

CAPO 10

PRESTAZIONI ED ATTIVITÀ

ART. 38 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DA ESEGUIRSI

Il soggetto aggiudicatario eseguirà i servizi previsti come di seguito indicati:

PRESTAZIONI TECNICHE:

1. ricovero, cura e mantenimento dei cani nelle migliori condizioni igienico-sanitarie, nel rispetto e nella tutela della loro dignità, assicurandogli buone condizioni di vita all'interno del canile;
2. alimentazione giornaliera dei soggetti ricoverati con alimento secco a base di crocchette ed acqua sempre pulita, fatta salva l'alimentazione specifica eventualmente indicata dal veterinario;
3. somministrazione di cure e/o terapie prescritte dal veterinario e non derivanti da automedicazione, ovvero assistenza igienico-sanitaria con personale qualificato;
4. attività di sgambatura giornaliera, anche più volte al giorno, usufruendo di apposita area;
5. pulizia giornaliera, mediante lavaggio e disinfezione dei box destinati ad ospitare i cani;
6. disinfezione periodica della struttura e dei box dai parassiti;
7. trattamenti antiparassitari periodici e su necessità direttamente sui cani;
8. vaccinazioni settivalente annuale;
9. profilassi mensile contro la filaria nel periodo preposto;
10. toelettatura dei cani secondo necessità;
11. comunicazione al servizio veterinario competente per territorio di ogni sintomo di malattia epidemica nonché di ogni altra notizia di particolare rilevanza;
12. smaltimento delle spoglie dei cani deceduti secondo le indicazioni del servizio veterinario competente e le modalità prescritte dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) competente per zona;
13. adeguamento della propria struttura alle eventuali disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia.

PRESTAZIONI AMMINISTRATIVE:

1. tenuta registri di carico e scarico animali, da consegnarsi trimestralmente con la fattura;
2. compilazione ed aggiornamento scheda di comportamento di ogni animale corredata da documentazione fotografica, da consegnare periodicamente aggiornata al competente ufficio comunale; la scheda dovrà altresì contenere il nome, la razza, il sesso, le principali caratteristiche del mantello, la data di ingresso, di affido temporaneo, di adozione a distanza o definitiva, di morte e quant'altro interessi la vita del singolo animale;
3. redazione di un prospetto informativo (database) con rendicontazione trimestrale degli animali, dal quale risulti il numero complessivo dei cani ospitati, dei cani entrati, deceduti, affidati e/o adottati e/o restituiti ad un eventuale proprietario,
4. redazione di certificato veterinario relativo allo stato di salute di ogni cane;
5. presentazione delle schede di affidamento cani debitamente sottoscritte dal veterinario;
6. cremazione, a proprie spese, delle spoglie dei cani che dovessero morire con trasmissione del relativo verbale;
7. comunicare il decesso di un cane entro le 24 ore mediante trasmissione della relativa documentazione a mezzo e-mail;
8. comunicare le adozioni entro 5 giorni, mediante trasmissione della relativa documentazione a mezzo e-mail;

9. promozione per l'affidamento e/o adozione dei cani.

Nel canile dovrà comunque essere garantito l'accesso alle Associazioni di volontariato animaliste ai sensi della Legge n. 281/91, come meglio disciplinato al successivo art. 44 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 39 – PRESA IN CARICO DEI CANI

1. Il servizio di cattura dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale è attuato dalla Stazione Appaltante attraverso il gestore del canile sanitario comunale.
2. La presa in carico del cane è comprovata mediante annotazione su apposito registro. Il soggetto aggiudicatario potrà accettare la consegna di cani solo da parte del gestore del canile sanitario o dietro richiesta scritta da parte della Stazione Appaltante.
3. I cani dovranno essere prelevati dall'attuale canile rifugio a cura del soggetto aggiudicatario, entro una settimana dalla comunicazione di aggiudicazione del servizio e trasportati con mezzi idonei nella nuova sede, qualora diversa dalla precedente.

ART. 40 – SENSIBILIZZAZIONE ALL'ADOZIONE DEI CANI RANDAGI

Il soggetto aggiudicatario del servizio si impegna ad effettuare l'apertura del canile per la massima visibilità esterna, comunicando l'articolazione dei giorni e degli orari che, comunque, dovranno prevedere l'apertura diurna per almeno 3 (tre) giorni alla settimana (dei quali uno deve essere il sabato), per un minimo di 9 (nove) ore complessive.

All'esterno del canile rifugio dovrà essere ben visibile l'orario di apertura della struttura per gli utenti del Comune di Borgomanero nonché eventuali avvisi pubblicitari relativi a campagne di adozione organizzate dalla Stazione Appaltante.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a favorire la sollecita collocazione dei cani presso privati che ne facciano richiesta e consegnare agli stessi gli appositi moduli da compilare e riconsegnare ai competenti uffici comunali nonché al Servizio Veterinario dell'ASL NO.

ART. 41 – ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Il soggetto aggiudicatario acconsente che, negli orari di apertura del canile stabiliti in base alle disposizioni di cui al precedente articolo, possano accedere alla struttura i volontari delle associazioni individuate dal Comune che ne faranno richiesta, i quali saranno autorizzati ad effettuare attività all'interno del canile, con l'intento di incoraggiare la socializzazione, di garantirne l'attività motoria e favorirne l'adozione.

I volontari delle associazioni, nell'espletamento del loro servizio, dovranno scrupolosamente attenersi al regolamento interno della struttura nonché alle regole e disposizioni vigenti nella stessa impartite dal soggetto aggiudicatario.

I volontari non potranno in alcun modo assumere iniziative personali circa la gestione dei cani a loro affidati all'interno del canile rifugio, ma dovranno seguire le disposizioni impartite dal soggetto aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario consentirà ai volontari la conduzione dei cani nelle apposite aree di sgambatura.

Qualora i volontari dovessero tenere comportamenti non consoni alle regole ed alle disposizioni interne alla struttura, violare ripetutamente il regolamento interno o avere un comportamento irrispettoso verso il gestore o verso l'Amministrazione Comunale potranno essere allontanati dalla struttura dal gestore stesso, previa segnalazione al Comune.

È a totale discrezione del soggetto aggiudicatario la scelta del nominativo dei volontari da accogliere in canile.

ART. 42 – CONTROLLI

Il personale della Stazione Appaltante può effettuare controlli di norma durante gli orari di apertura del canile; nel caso di segnalazioni urgenti ed emergenze, i controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento e quindi il soggetto aggiudicatario dovrà consentire l'accesso ai box per i controlli sugli animali e sulle condizioni di agibilità dei locali.

Eventuali dinieghi ritenuti non validamente motivati potranno essere causa di risoluzione contrattuale.

ART. 43 – REQUISITI MINIMI

Per poter partecipare alla gara è necessario che il soggetto aggiudicatario svolga le prestazioni previste dal servizio in apposita struttura avente la destinazione a “rifugio per cani” munita di idonei certificati e/o autorizzazioni sanitarie e veterinaria rilasciate dall’ASL competente per territorio, che abbia un numero di posti non inferiori a 5 (cinque) da destinare ai cani catturati sul territorio del Comune di Borgomanero e che le convenzioni in essere con altri Entri non pregiudichino il raggiungimento massimo della capienza, la quale dovrà rispettare la capienza massima autorizzata dalla competente ASL o comunque non dovrà essere superiore al limite previsto dalla Legge Regionale 34/93.

Resta inteso che, qualora la Stazione Appaltante ne avesse esigenza, la struttura dovrà essere in grado di mettere a disposizione altri posti eventualmente necessari.

Il canile dovrà essere strutturato nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia, prevedendo materiali e dimensioni dei box tali da consentire il benessere e la libertà di movimento degli animali ospitati.

La struttura dovrà altresì ricadere nel territorio di competenza dell’ASL NO al fine di poter adempiere a quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del D.P.G.R. 11 novembre 1993 il quale prevede che i rifugi per animali sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dall’ASL (ex UU.SS.SS.LL. - Unità Socio Sanitarie Locali) mediante sopralluoghi con periodicità trimestrale, fermo restando che i veterinari responsabili dell’osservazione sanitaria operano per conto dei comuni sui quali hanno competenza territoriale.

ART. 44 – OBBLIGHI E DIVIETI

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a:

1. assicurare, in qualsiasi momento, l’ospitalità per un numero di cani non inferiore a 5;
2. garantire la limitazione delle nascite mediante la separazione dei cani per sesso e per età;
3. adeguare, in tempi brevi, la propria struttura alle eventuali nuove disposizioni di legge che dovessero intervenire in materia di randagismo;
4. assicurare il rispetto delle norme sulla privacy e sul trattamento dei dati personali o sensibili riguardanti gli adottanti o gli eventuali proprietari degli animali;
5. assicurare le prestazioni avvalendosi di almeno 2 (due) operatori addetti ai servizi, qualificati ed appositamente addestrati, in possesso dei seguenti requisiti:
 - attestato di partecipazione a corsi per operatori dei servizi di cattura e custodia animali vaganti, rilasciato dai Presidi Multizonali di Profilassi e Polizia Veterinaria o dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali;
 - esperienza lavorativa di almeno un anno svolta negli ultimi cinque anni, nelle attività di gestione di strutture analoghe, quali canili pubblici lo privati e/o allevamenti di cani, debitamente documentata.
6. indicare al momento della stipulazione del contratto la persona abilitata a tenere i rapporti con l’Ufficio comunale competente; detto soggetto dovrà essere in possesso di comprovata pregressa esperienza nella gestione di canili pubblici o privati e/o allevamenti di cani, rilevabile

- da apposito curriculum personale;
7. assicurare che il personale di cui sopra tenga un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei volontari e dei pubblici funzionari;
 8. accettare eventuali modifiche del contratto di appalto che vengano richieste dalla Stazione Appaltante dalla competente ASL NO per ovviare ad inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o comunque per migliorare lo stesso. Le modifiche comportanti aggravii organizzativo - gestionali daranno luogo ad equo adeguamento del corrispettivo.

È fatto assoluto divieto di:

1. trasferire e/o ricoverare presso altri canili rifugio i cani provenienti dalla Stazione Appaltante senza autorizzazione scritta;
2. affidare cani a privati senza la compilazione di tutta la relativa documentazione prevista dalla vigente normativa in materia;
3. accogliere cani non provenienti dal canile sanitario di Borgomanero e non catturati sul territorio comunale di Borgomanero o non più voluti dai proprietari, con spese a carico della Stazione Appaltante;
4. sopprimere gli animali ospitati, fatta eccezione per i casi comprovati ed autorizzati dal competente Servizio Veterinario, da eseguirsi in modo esclusivamente eutanasico ad opera di medici veterinari;
5. mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali, ricorrendo a violenze, percosse, sevizie ed ogni altro genere di pratica che causi loro malessere o sofferenza;
6. tenere i cani in spazi angusti, non adatti alle dimensioni di ogni animale, privi di acqua e/o cibo;
7. tenere i cani legati alla catena;
8. detenere animali in numero maggiore a quello prescritto nell'autorizzazione amministrativa e sanitaria.

ART. 45 – SERVIZIO VETERINARIO

È altresì a carico del soggetto aggiudicatario il servizio di assistenza veterinaria prestato da un veterinario incaricato del benessere dei cani ospiti del canile rifugio, iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari, come da termini di legge, ed individuato mediante apposita convenzione.

Il veterinario convenzionato dovrà essere in grado di espletare (in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio e nel rispetto delle competenze dell'ASL e delle sue prescrizioni) le seguenti prestazioni:

- a) visite periodiche agli animali ospitati, prescrizione di terapie e vaccinazioni periodiche;
- b) controlli medici nonché utilizzo dell'ambulatorio per le indagini diagnostiche o cliniche e per effettuare terapie intensive;
- c) altre prestazioni in tema di profilassi a tutela del benessere degli animali e della salute pubblica (per quanto non di competenza dell'ASL secondo le prescrizioni della stessa);

Il veterinario responsabile inoltre:

- d) richiede al soggetto aggiudicatario, ogni volta ne ravvisi la necessità, specifici trattamenti antiparassitari;
- e) avvalora per iscritto costantemente l'alimentazione (quantità e qualità);
- f) aggiorna le schede di ogni singolo cane;
- g) redige una relazione periodica, da consegnare agli uffici comunali, sulla situazione sanitaria dei cani ospiti, indicante gli elementi di maggior rilievo ed eventuali proposte organizzative e migliorative della gestione, per il benessere animale.

Il veterinario convenzionato non sarà a disposizione per visite e/o terapie da effettuare su cani di proprietà di privati per conto e/o con spese a carico del Comune di Borgomanero stesso, se non per casi particolari precedentemente concordati. Il veterinario sarà contattato direttamente dal soggetto aggiudicatario.

Restano a carico della Stazione Appaltante gli interventi medico veterinari di rilevante importanza (interventi chirurgici, ricoveri, etc.).